



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 127/15/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA AZZURRA ASSOCIAZIONE
COMUNITARIA (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “AZZURRA TV”) PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ARTICOLO 8,
COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 01/ANNO 2015 N.PROC 01/15/CRI DEL 29/04/2015)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, ed in particolare l’art. 34, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS, del 17 giugno 2015;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, ed in particolare l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS, del 13 ottobre 2014;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, preceduto da consultazione pubblica, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS, del 2 agosto 2012;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al Co.Re.Com. Calabria;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al Co.Re.Com. Calabria l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Co.Re.Com. Calabria, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con nota prot. n. 1972 del 19 gennaio 2015 trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, invitava la Azzurra Associazione Comunitaria,

fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale *Azzurra Tv*, a fornire, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, copia della registrazione dei programmi diffusi dalla citata emittente dal giorno 2 gennaio al giorno 10 gennaio 2015, corredata di idonea segnalazione identificativa della data e dell'orario di diffusione come previsto dall'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223 e dalla disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

La *Azzurra Associazione Comunitaria*, con nota prot. n. 5352 del 5 febbraio 2015, ha fornito quanto richiesto al Co.Re.Com. Calabria, che a seguito delle verifiche effettuate sul materiale ad esso pervenuto, constatava nelle registrazioni relative alla programmazione di *Azzurra Tv* l'assenza di indicazioni circa l'orario di diffusione dei programmi (nota prot. n. 7867 del 23 febbraio 2015).

Il Co.Re.Com. Calabria con nota prot. n. 8216 del 24 febbraio 2015, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata e risultata correttamente consegnata al destinatario, invitava l'emittente a trasmettere le registrazioni richieste munite delle prescritte informazioni relative all'orario di trasmissione ovvero, in alternativa, ad inviare le registrazioni della programmazione diffusa nel periodo compreso tra il 2 ed il 10 febbraio 2015. Alla richiesta avanzata con la citata nota del 24 febbraio 2015, seguiva un sollecito inviato dal Co.Re.Com. Calabria con nota prot. n. 13466 del 24 marzo 2015, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, risultata anch'essa correttamente consegnata al destinatario ed alla quale non veniva fornito alcun riscontro da parte di *Azzurra Tv*.

Con atto n. CONT.N.01 ANNO 2015/N°.PROC.01/15/CRI del 29 aprile 2015 il Co.Re.Com. Calabria, constatata la irregolare conservazione da parte della *Azzurra Associazione Comunitaria* della registrazione dei programmi diffusi da *Azzurra Tv* nel periodo compreso tra il 2 ed il 10 gennaio 2015 per mancanza delle informazioni relative all'orario di diffusione, accertava la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio e contestava all'Associazione sopra menzionata la presunta violazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato "A" alla delibera n. 353/11/CONS.

Il suddetto atto di contestazione è stato notificato a mezzo servizio postale al Presidente dell'Associazione presso la sede legale della stessa, mediante plico raccomandato che risulta accettato dal centro postale in data 29 aprile 2015 e depositato presso l'Ufficio postale a seguito del tentativo di consegna a domicilio, avvenuto in data 4 maggio 2015 con esito negativo per temporanea assenza del destinatario. Del tentativo di consegna del plico e del suo deposito presso l'Ufficio postale è stata data notizia al destinatario mediante comunicazione di avvenuto deposito (CAD) regolarmente consegnata in data 7 maggio 2015, trascorsi dieci giorni dalla quale la notificazione si ha comunque per eseguita.

2. Deduzioni dell'Associazione

L'Associazione Comunitaria Azzurra non ha fatto pervenire alcuna memoria o scritto difensivo, né richiesta di audizione riguardo ai fatti rilevati nell'atto di contestazione n. CONT.N.01 ANNO 2015/N°.PROC.01/15/CRI del 29 aprile 2015.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il Co.Re.Com. Calabria ha ritenuto di confermare la violazione contestata ed ha proposto a questa Autorità, con nota prot. n. 31588 dell'8 giugno 2015, l'irrogazione nei confronti della predetta Associazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al doppio del minimo edittale, pari a euro 1032,00. Al riguardo si ritiene accoglibile la proposta formulata dal Co.Re.Com. poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per la irregolare conservazione da parte della Azzurra Associazione Comunitaria della registrazione dei programmi diffusi da *Azzurra Tv* nel periodo compreso tra il 2 ed il 10 gennaio 2015 risultata carente delle informazioni relative all'orario di messa in onda dei programmi e pertanto inidonea a consentire l'individuazione, per ciascun programma o porzione di programma, delle informazioni relative all'ora di diffusione.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1032,00 (milletrentadue/00), pari al doppio del minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall'Associazione sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato che il mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, non comporta significativi indebiti vantaggi per l'Associazione agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Si considera che l'Associazione Comunitaria Azzurra, pur avendo inviato al Co.Re.Com. Calabria la copia delle registrazioni dei programmi diffusi nel periodo richiesto, non ha successivamente cooperato all'attività istruttoria non fornendo riscontro alle reiterate richieste inoltrate dal Co.Re.Com. tramite posta elettronica certificata e non esercitando i propri diritti di partecipazione al procedimento.

C. Personalità dell'agente

Se da un lato si è valutato che il comportamento posto in essere non ha comportato significativi indebiti vantaggi per l'Associazione agente, tuttavia non si può non considerare che il mancato riscontro alla successiva istanza del Co.Re.Com. - presumibilmente non dovuto a cause indipendenti dalla volontà dell'emittente, posto che la stessa aveva da poco fornito regolare riscontro alla richiesta di invio delle registrazioni dei programmi diffusi avanzata tramite il medesimo indirizzo di posta elettronica certificata - ha precluso a quest'ultimo il corretto esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni di *Azzurra Tv*.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta Associazione nell'esercizio di bilancio 2013 pari ad euro 110.963,35 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla Azzurra Associazione Comunitaria, fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale *Azzurra Tv* con sede in Napoli, via Nuova del Campo n. 38, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 1032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

INGIUNGE

alla citata Associazione Comunitaria di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1032,00 (milletrentadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n.127/15/CSP ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n.127 /15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria